

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2026, n. 634

Definizione dei criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11.

OGGETTO: Definizione dei criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica di concerto con il Presidente;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e ss.mm.ii.;
- il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2024, n. 25 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione*";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2024, n. 25 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione*";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2026, n. 395 con la quale è stato conferito al dott. Andrea Urbani l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

VISTI altresì:

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "*Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*";

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 *“Legge di contabilità regionale”*;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 *“Legge di stabilità regionale 2026”*
- la legge regionale del 31 dicembre 2025, n. 21 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”*;
- la legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 *“Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie”*;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 recante: *“Regolamento regionale di contabilità”* che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2025, n. 1349 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2025, n. 1350 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 recante *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 198 recante *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 199 recante *“Variazioni del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”*;

VISTI inoltre:

- la legge 20 maggio 1970, n. 300 concernente *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*;
- il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 *“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”*;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante *“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 *“Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”*;

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata *“Ispettorato nazionale del lavoro”*, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- la legge regionale 12 aprile 2019, n. 4 *“Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”*;
- la legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 *“Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”*;
- la legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 *“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”*;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 *“Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici”*;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 recante *“Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 *“Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123;
- il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 *“Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”*;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, recante *“Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici”*, adottato in attuazione dell'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente l'elaborazione del nuovo Piano nazionale della prevenzione (PNP) per il periodo 2026 – 2031. Rep. Atti n. 69/CSR 21 maggio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 230 recante *“Approvazione schema di Protocollo d'Intesa finalizzato alla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro denominato “Più salute e sicurezza sul lavoro”*, che ha dato seguito al Protocollo d'Intesa *“Più Salute e Sicurezza sul lavoro”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2021, n. 970, con cui la Regione Lazio ha adottato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2021-2025;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2024, n. 55 recante *“Revoca DGR 178/2009 e DGR 394/2010. Costituzione del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art. 16 LR 11/2022”*;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2024, n. T00179 recante *“Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'Ufficio Operativo di cui alla DGR n. 55 dell'8 febbraio 2024 - Nomina Componenti”*;

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1181 recante “*Approvazione del Piano Strategico Regionale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025-2026 in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 491 avente a oggetto “*Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025, in attuazione dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11*”;

PREMESSO che la Regione Lazio:

- promuove azioni di partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante interventi coordinati e integrati a livello regionale, settoriale e aziendale, finalizzati a favorire la collaborazione e il coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia;
- favorisce il metodo della concertazione con le Parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mediante interventi diretti a:
 - migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;
 - favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro;
 - promuovere l’informazione, la comunicazione, la partecipazione, la formazione, la prevenzione e la vigilanza in materia;
 - contrastare il lavoro irregolare e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro;
 - contrastare la violenza, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a partire da quelle di genere;
 - favorire il benessere organizzativo in ambito lavorativo pubblico e privato;

CONSIDERATO che l’articolo 12 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Piano Strategico Regionale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025-2026, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1181, individua l’istituzione del Gruppo di coordinamento tra le azioni prioritarie da realizzare nel biennio 2025-2026, con riferimento all’ambito di intervento “partecipazione” di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e) della predetta legge regionale;
- il Piano annuale degli interventi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025, approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2025, n. 491, individua l’istituzione del Gruppo di coordinamento tra gli interventi programmati, specificando che lo stesso:
 - in continuità con le attività esercitate dal Gruppo di coordinamento di cui all’articolo 5 dello schema di Protocollo d’Intesa denominato “*Più Salute e sicurezza sul lavoro*”, Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 230, svolge funzioni, tra le altre, di analisi delle cause di infortuni e di malattie professionali;

- programma gli interventi per la sottoscrizione di intese volte alla collaborazione e al coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia, che individueranno gli obiettivi da perseguire, le attività da realizzare e le risorse professionali, strumentali e finanziarie da utilizzare;

TENUTO CONTO che, come definito dalla deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2025, n. 491, nell'ambito delle attività del Gruppo di coordinamento:

- è costituito un gruppo di lavoro con il compito di condividere, accompagnare e implementare la progettazione e l'attuazione delle azioni concernenti il tema delle aggressioni e delle molestie nei confronti degli operatori a contatto con il pubblico, anche attraverso un'attività di analisi e di monitoraggio del fenomeno e dei possibili interventi di prevenzione;
- saranno definite delle linee guida per supportare i datori di lavoro nella gestione dell'organizzazione aziendale orientata a garantire l'equilibrio tra le capacità e le condizioni soggettive dei lavoratori e le mansioni agli stessi affidate, al fine di tutelarne la salute e la sicurezza;

CONSIDERATO che l'articolo 12 della citata legge regionale dispone, in particolare:

- al comma 3, che *“il Gruppo di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto, altresì, dall'Assessore competente in materia di salute, dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai soggetti pubblici e privati, incluse le rappresentanze degli studenti che intervengono a diverso titolo nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro”*;
- al comma 4, che i criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento sono individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- al comma 5, che il Gruppo di coordinamento assicura il raccordo con le attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale;

RITENUTO di individuare, in attuazione dell'articolo 12 della predetta legge regionale, i seguenti criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- il Gruppo di coordinamento è composto:
 - dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
 - dall'Assessore regionale competente in materia di salute, o suo delegato;
 - dal Direttore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato;
 - dal Direttore regionale competente in materia di salute, o suo delegato;
 - dai rappresentanti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. del Lazio (uno per ogni servizio);
 - da un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) competente per la Regione Lazio;
 - dai rappresentanti dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) competenti per la Regione Lazio;
 - da un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente per la Regione Lazio;
 - da un rappresentante dei Vigili del fuoco (V.V.F.) competente per la Regione Lazio;
 - da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Lazio);

- da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI Lazio);
 - da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR Lazio);
 - da un rappresentante del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL);
 - dai rappresentanti delle Parti sociali regionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, come individuate nell'ambito del Protocollo d'intesa "*Più Salute e sicurezza sul lavoro*", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 230 (uno per ogni organizzazione);
 - da un rappresentante della Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6;
- il Gruppo di coordinamento può, altresì, avvalersi del contributo, a titolo gratuito, di soggetti esterni in grado di fornire supporto e collaborazione su tematiche specifiche;
 - il Gruppo di coordinamento si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita Segreteria Operativa assicurata dal personale della Direzione regionale competente in materia di lavoro;
 - la partecipazione al Gruppo di coordinamento è a titolo gratuito;
 - i componenti del Gruppo di coordinamento restano in carica fino alla fine della legislatura regionale;
 - con atto della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione sono individuati i nominativi dei componenti del Gruppo di coordinamento e le modalità di funzionamento dello stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto ai componenti del Gruppo di coordinamento, nonché a tutti gli eventuali ulteriori esperti e partecipanti a qualsiasi titolo alle riunioni dello stesso, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di individuare, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, i seguenti criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- il Gruppo di coordinamento è composto:
 - dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
 - dall'Assessore regionale competente in materia di salute, o suo delegato;
 - dal Direttore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato;
 - dal Direttore regionale competente in materia di salute, o suo delegato;
 - dai rappresentanti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. del Lazio (uno per ogni servizio);

- da un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) competente per la Regione Lazio;
 - dai rappresentanti dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) competenti per la Regione Lazio;
 - da un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente per la Regione Lazio;
 - da un rappresentante dei Vigili del fuoco (V.V.F.) competente per la Regione Lazio;
 - da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Lazio);
 - da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI Lazio);
 - da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR Lazio);
 - da un rappresentante del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL);
 - dai rappresentanti delle Parti sociali regionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, come individuate nell'ambito del Protocollo d'intesa "*Più Salute e sicurezza sul lavoro*", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 230 (uno per ogni organizzazione);
 - da un rappresentante della Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6;
- il Gruppo di coordinamento può, altresì, avvalersi del contributo, a titolo gratuito, di soggetti esterni in grado di fornire supporto e collaborazione su tematiche specifiche;
 - il Gruppo di coordinamento si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita Segreteria Operativa assicurata dal personale della Direzione regionale competente in materia di lavoro;
 - la partecipazione al Gruppo di coordinamento è a titolo gratuito;
 - i componenti del Gruppo di coordinamento restano in carica fino alla fine della legislatura regionale;
 - con atto della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione sono individuati i nominativi dei componenti del Gruppo di coordinamento e le modalità di funzionamento dello stesso.

La Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione adotta i provvedimenti successivi e necessari all'attuazione del presente atto.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.